

**REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN-OFF
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA**

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

- 1.** L'Università degli Studi di Foggia, di seguito indicata come "Università", in conformità ai principi generali contenuti nel proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, denominate di seguito Spin-off .
- 2.** Vengono definiti Spin-off dell' "Università" quelle società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Università partecipa in qualità di socio.
- 3.** Vengono altresì definiti Spin-off con il sostegno dell'Università degli Studi di Foggia quelle società per azioni o a responsabilità limitata, nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, costituite al fine della ammissione agli interventi di sostegno del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, a condizione che rivesta la qualità di socio proponente uno o più professori e/o altro soggetto legato all'Università ai sensi dell'art. 3, primo comma, del presente Regolamento.
- 4.** Le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente, la disciplina dei rapporti con l'Università ed il regime delle autorizzazioni del personale dell'Università sono disciplinati dall'art. 10 del presente Regolamento, nonché, per gli aspetti ivi non disciplinati, dagli altri articoli del Regolamento la cui disciplina sia applicabile a tale tipologia di società.
- 5.** Per strutture di ricerca si intendono i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali di ricerca, i Centri Interuniversitari di ricerca, i Centri di eccellenza, i Centri di servizi ove esistenti.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI

1. La costituzione degli Spin-off ha come obiettivi:

- il trasferimento e la valorizzazione economica delle conoscenze sviluppate nel corso della ricerca istituzionale favorendo il contatto tra le strutture di ricerca dell'Ateneo, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio;
- diffondere nuove tecnologie aventi positivi risvolti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali ;
- promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica e nei giovani laureati, favorendo nuove attività di business originate da attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture di ricerca e assumendo una funzione di indirizzo e garanzia delle attività imprenditoriali generate all'interno delle proprie strutture.

ARTICOLO 3

SOGGETTI PARTECIPANTI

1. La costituzione di uno Spin-off dell'Università o la partecipazione ad una società che assuma tale qualifica può essere proposta esclusivamente dall'Università, ovvero da uno o più dei suoi professori e/o ricercatori, personale tecnico e amministrativo in rapporto di lavoro subordinato con l'Università, ovvero da associazioni, consorzi e simili partecipati dall'Università di Foggia ed ai quali l'Università riconosca un ruolo rilevante nella promozione dei propri interessi di ricerca e formazione.

2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello Spin-off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; i

dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo; gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca; nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

3. Ciascuno dei suindicati soggetti dovrà rispettare la forma precisata negli Artt. 5 e 11 del D. M. 593 del 08/08/2000.¹

¹Articolo 5

(progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale)

1. Per la realizzazione di autonomi progetti di ricerca industriale, definita ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, può essere presentata una domanda di agevolazione al MURST da uno o più dei seguenti soggetti:

- a. imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
- b. imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- c. imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- e. consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
- f. i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere stabile organizzazione nel territorio nazionale.

3. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi, ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda.

OMISSIS

Articolo 11

(progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, i soggetti di cui al comma successivo possono presentare al MURST una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2. A tal fine l'intervento del MURST opera secondo i criteri e le modalità procedurali di cui ai seguenti commi.

2. Le domande di cui all'articolo 1 possono essere presentate da:

- a. professori e ricercatori universitari;
- b. personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI;
- c. dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o più dei seguenti soggetti:

- a. università, enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI;
- b. società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- c. uno o più dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del presente decreto.

OMISSIS

ARTICOLO 4

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. Spetta alle strutture di ricerca, al Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo di cui al successivo comma 2, al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Senato Accademico e all' Area della Ricerca - Rapporti Università/Imprese la competenza in merito alle proposte di costituzione/partecipazione allo Spin-off.

2. E' costituito, con apposito decreto rettorale, il Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo. Il Comitato è composto dal responsabile dell'ufficio Rapporti Università/Imprese e da due membri, eventualmente avvalendosi anche di un esperto esterno (o società), qualificati nei differenti settori specifici e/o nella consulenza aziendale, che esprimono un Presidente e durano in carica tre anni.

3. I membri del Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

4. Compiti del Comitato sono la promozione ed il monitoraggio delle attività di Spin-off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative.

5. L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione, con cadenza annuale, di una relazione sullo stato degli Spin-off dell'Università di Foggia. La relazione viene inviata al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione ed ai Direttori delle Strutture di Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di tale relazione, può disporre interventi tesi a correggere i rapporti Ateneo-Società, a revocare autorizzazioni concesse o a risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con gli Spin-off.

6. L'attività di promozione delle nuove iniziative è posta in essere dal Comitato in collaborazione con i delegati rettorali alla ricerca e con l' Ufficio rapporti Università/Imprese e può includere:

a) attività informative e formative sulla cultura d'impresa dirette ai soggetti potenziali proponenti di iniziative Spin-off;

b) supporto a soggetti potenziali proponenti di iniziative Spin-off in relazione a:

- studio del nuovo prodotto o servizio che si intende realizzare e proporre al mercato;
- studio del mercato;
- studio del processo per la fabbricazione e produzione del prodotto o l'erogazione del servizio;
- studio tecnico, economico e finanziario dei servizi accessori necessari per la fabbricazione e produzione del prodotto o l'erogazione del servizio;
- studio economico dell'iniziativa con valutazione della redditività dell'investimento attraverso l'esplicitazione del "business-plan" e la definizione della potenzialità produttiva del nuovo prodotto o servizio da realizzare sulla base delle prospettive di mercato.

ARTICOLO 5

PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE

1. La procedura relativa all'attivazione degli Spin-off dell'Università di Foggia comprende le fasi da a) a e) di seguito descritte.

a) Le proposte di attivazione, avanzate e sottoscritte da uno o più dei soggetti ammessi di cui all'Art. 3, dovranno essere inviate all' Ufficio rapporti Università/Imprese che, a seguito di una prima verifica documentale, provvede entro 7 giorni a trasmetterle al Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo. Entro 7 giorni quest'ultimo provvederà ad inoltrare copia dell'intera documentazione pervenuta ai Direttori delle strutture di ricerca ritenute competenti in relazione all'oggetto e comunque a tutte le strutture di appartenenza dei proponenti.

Le proposte dovranno contenere almeno i seguenti dati:

- oggetto dell'attività;
- percorso realizzativo della nuova impresa, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnico-economici che il programma temporale delle attività.

Relativamente al secondo aspetto devono, in particolare, essere definiti i tempi per le fasi di pre-impresa e di incubazione;

- tutto il personale dell'Università di Foggia coinvolto con il relativo ruolo e piano di attività nelle fasi di pre-impresa e di incubazione;
- bozze di convenzioni con le strutture interessate;
- spazi, attrezzature e servizi dell'Università ritenuti necessari per le fasi di pre-impresa e di incubazione;
- tempi previsti per le fasi di attivazione;
- bozza di business-plan.

b) I Consigli delle strutture di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte, dovranno indicare, con apposita deliberazione:

- la piena compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura;
- il proprio interesse a supportare lo Spin-off;
- la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari;
- i rimborsi richiesti per la concessione dei supporti di cui sopra, determinati in modo analitico o forfetario.

Le deliberazioni di cui sopra saranno immediatamente trasmesse al Comitato Spin-off di Ateneo.

c) Acquisite le deliberazioni delle strutture, il Comitato Spin-off avvalendosi dell'Ufficio Rapporti Università/Imprese, entro 30 giorni, redige, per ciascuna proposta:

- una relazione istruttoria contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta e delle indicazioni espresse dalle strutture;
- una proposta di convenzione con il nascente Spin-off, contenente i termini dei rapporti con l'Ateneo, in conformità ai principi sanciti dal presente regolamento.

d) La relazione, corredata della proposta di convenzione, è inviata entro il suddetto termine agli Organi di Governo.

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed il Senato Accademico potranno autorizzare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la costituzione dello Spin-Off.

2. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società viene iscritta all'Albo degli Spin-off tenuto dall'Università.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università designa, altresì, il componente (o i componenti) del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off riservato alla nomina dell'Università. Tale rappresentante deve riferire al Rettore almeno una volta all'anno sull'attività dello Spin-off.

4. Con medesima delibera il Consiglio di Amministrazione dovrà anche concedere all'iniziativa presentata per la sua approvazione l'uso del marchio "Azienda Spin-off dell'Università di Foggia", con la clausola che l'autorizzazione all'uso di tale marchio sia soggetta a revoca ad insindacabile giudizio dell'Ateneo.

5. In sede di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio di Amministrazione opera uno stanziamento destinato a coprire la quota di capitale sociale dell'Università nonché le ulteriori spese necessarie o comunque utili in vista della costituzione dello spin-off, e per eventuali aumenti di capitale a pagamento. Qualora la somma occorrente venga messa a disposizione, in tutto o in parte, da una struttura organizzativa dell'Università o da altro ente, pubblico o privato, l'eventuale retrocessione anche parziale dei dividendi pagati dallo spin-off verrà disciplinata da appositi accordi con il soggetto erogatore.

6. Al termine di ogni anno la società è tenuta a trasmettere copia dei bilanci e una relazione di attività all'Università.

ARTICOLO 6

PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA'

1. La partecipazione dell'Università nel capitale sociale dello Spin-off non può determinare l'assegnazione di azioni o quote di ammontare inferiore rispetto al valore complessivo del suo conferimento, al netto dell'eventuale sovrapprezzo. L'apporto potrà consistere anche o esclusivamente nel conferimento di beni in natura o, nei casi ammessi dalla legge e con le modalità ivi previste, nel conferimento di opere o servizi. L'entità e l'oggetto dell'apporto, nonché l'entità della partecipazione sociale, devono essere deliberate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentiti i pareri del Senato Accademico, della Struttura di ricerca, del Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo e dell'Ufficio rapporti Università/Imprese, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, ricorrendo particolari motivi di convenienza o di opportunità.

2. La partecipazione sociale dell'Università, e per l'effetto il complesso dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essa spettanti, non può essere in alcun modo intaccata senza il consenso di questa; deve assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off; deve assicurare la compatibilità dell'attività dello Spin-off con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Ateneo svolga con enti pubblici o privati. A tal fine lo statuto dello Spin-off deve contenere, tra l'altro, adeguate clausole che realizzino gli obiettivi indicati di seguito:

a) La modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'Università, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università allo Spin-off siano efficaci solo se approvate dall'Università;

b) In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi

in proporzione alla partecipazione detenuta per il prezzo stabilito da uno o più stimatori appositamente nominati, e sia previsto il diritto di riscatto in favore dei soci o della società nei casi ammessi dalla legge;

c) La partecipazione dell'Università nello Spin-off sia postergata nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione;

d) La società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un terzo dei componenti dell'organo di controllo (Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo sulla gestione). Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di tre componenti, all'Università spetterà la nomina di almeno due componenti;

e) Sia fatto espresso divieto allo Spin-off anche per interposta persona, e al personale universitario che ricopra o abbia ricoperto nei due anni precedenti la carica di amministratore, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi, di cui al Regolamento per la disciplina delle prestazioni conto terzi, nonché delle attività di collaborazione scientifica, che l'Università svolga con enti pubblici o privati;

f) Sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o quote dell'Università, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin-off, nel caso in cui venga meno la partecipazione del proponente. Il prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, viene determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off;

g) Le azioni o quote dell'Università attribuiscano un diritto di voto non limitato in assemblea ordinaria e straordinaria;

h) Lo statuto dello Spin-off in forma di società a responsabilità limitata preveda obbligatoriamente la nomina di un revisore contabile o del collegio sindacale. Nel primo caso, la nomina del revisore dovrà aver luogo con il

consenso dell'Università; nel secondo caso, all'Ateneo spetterà la nomina di un terzo dei componenti del collegio sindacale;

i) Lo statuto dello Spin-off in forma di società per azioni preveda obbligatoriamente clausole che consentano in ogni caso all'Università, qualunque sia la quota di capitale posseduta, di impugnare le deliberazioni annullabili, ai sensi e per effetti dell'art. 2377, comma 2 c.c., e procedere alla denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;

j) In caso di modificazione delle condizioni statutarie previste nel presente comma o qualora vengano meno le condizioni previste per lo Spin-off dell'Università, sia a questa riconosciuto il diritto di recesso;

k) In caso di recesso dell'Università dallo spin-off o di esercizio della prelazione da parte degli altri soci, sia riconosciuta all'Università una somma di danaro non inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione dei valori di mercato a tutti gli elementi del patrimonio, anche se non iscrivibili in bilancio.

3. I soci dello Spin-off devono inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, i quali contengano adeguate clausole che realizzino gli obiettivi di seguito indicati:

a) La modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'Università, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università allo Spin-off siano efficaci solo se approvate dall'Università;

b) La partecipazione dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione;

c) La società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il Collegio sindacale;

- d) La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
- e) Sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o quote dell'Università, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin-off, nel caso in cui venga meno la partecipazione del professore e/o ricercatore proponente. Il prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off;
- f) I soci non possano deliberare aumenti di capitale, compresi quelli che si rendono necessari in seguito alla riduzione per perdite, senza il preventivo consenso dell'Università;
- g) Per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite.
- 4.** I patti parasociali prevedono altresì un'opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello Spin-off esercitabile dalla stessa, al termine di permanenza dello Spin-off presso le strutture dell'Università ed, in ogni caso, allo scadere dei patti parasociali, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, che viene determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.
- 5.** I patti parasociali non potranno essere stipulati a tempo indeterminato; salvo diversa disposizione di legge, essi avranno durata non inferiore a 10 anni, ad eccezione di quelli rientranti nell'ambito di applicazione

dell'art. 2341-bis, che avranno durata di cinque anni. I patti sono rinnovabili alla scadenza.

ARTICOLO 7

RAPPORTI TRA UNIVERSITA'E SPIN-OFF

1. I rapporti tra l'Università e lo Spin-off sono regolati da apposite convenzioni che disciplineranno:
 - l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico;
 - la fase di pre-impresa, di incubazione e di start-up.

ARTICOLO 8

PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

1. La permanenza degli Spin-off all'interno delle strutture dell'Università, ai sensi dell'articolo precedente, non può eccedere i 3 anni, prorogabili una sola volta, a condizioni da definirsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di un ulteriore periodo massimo di 1 anno, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.

ARTICOLO 9

UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO

1. Agli Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia è concesso l'utilizzo del nome e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. Il contratto di licenza prevede tra l'altro che lo Spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome o del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

3. Il contratto di licenza deve inoltre prevedere che lo Spin-off cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del nome e del logo dell'Università nelle seguenti ipotesi:

a) qualora l'Università cessi di essere socia dello Spin-off;

b) al termine di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università;

c) per gli Spin-off di cui all'art. 1 comma 3, in caso di cessazione della qualità di socio da parte del professore e/o ricercatore proponente.

ARTICOLO 10

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello Spin-off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto il personale universitario che propone l'attivazione di uno Spin-off deve partecipare al capitale dello Spin-off e deve impegnarsi, mediante apposito atto scritto, a non cedere, per il periodo di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università, la propria partecipazione in esso e a non esercitare attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Università svolga con enti pubblici o privati; impegnandosi altresì alla salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università, nonché all'adempimento degli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin-off e la gestione della società.

2. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che proponga l'attivazione di uno Spin-off ottiene l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività a favore dello Spin-off automaticamente per effetto del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 12.

3. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, che sia socio dello Spin-off ed abbia conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma,

può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off e può prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del professore e/o ricercatore socio e il Direttore della struttura di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il professore e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

4. Per il periodo di permanenza degli Spin-off all'interno delle strutture dell'Università, l'assunzione di cariche negli Spin-off da parte di professori e/o ricercatori in regime di tempo pieno è regolata ai sensi del vigente stato giuridico, tenuto conto della compatibilità di tali funzioni con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.

5. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che, successivamente alla costituzione dello Spin-off, intenda svolgere ogni altra attività retribuita non compresa nei commi precedenti a favore di uno Spin-off cui partecipi, deve chiedere apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente, ferma l'osservanza, per ogni altro aspetto, di quanto previsto ai commi precedenti.

6. Il professore ed il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano di alcuna autorizzazione, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al terzo comma del presente articolo.

7. Il personale tecnico-amministrativo socio può svolgere a favore dello Spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore amministrativo. Il personale tecnico amministrativo può essere

nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off solo su designazione dell'Università.

8. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del responsabile della ricerca.

9. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato.

10. I professori, i ricercatori in regime di tempo pieno ed il personale tecnico amministrativo devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

11. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off. Lo Spin-off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

12. La società spin-off comunica all'Università i compensi erogati al personale universitario che partecipa a qualunque titolo allo spin-off, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.03.01 n. 165.

ARTICOLO 11

PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartiene allo Spin-off medesimo.

ARTICOLO 12

SPIN-OFF IN CUI L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA NON DETENGA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. Le società di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

a) obbligo per il professore o il ricercatore in regime di tempo pieno, che intenda prestare la sua opera a qualunque titolo a favore di tale società di richiedere all'Università apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, sotto il vincolo del diligente svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;

b) obbligo per il professore o il ricercatore in regime di tempo pieno di richiedere di volta in volta apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, a percepire compensi dallo Spin-off, per l'attività svolta;

c) obbligo per il personale tecnico amministrativo di richiedere di volta in volta l'autorizzazione al Direttore Amministrativo a svolgere a favore dello Spin-off attività non retribuita o attività retribuita, purché meramente occasionale e al di fuori dell'orario di lavoro.

2. Lo statuto dello Spin-off deve prevedere che sia fatto espresso divieto allo Spin-off, e al professore e/o ricercatore che partecipi allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi, di cui al Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca conto terzi nonché delle attività di collaborazione scientifica, che l'Università svolga con enti pubblici o privati.

3. I soci dello Spin-off devono inoltre sottoscrivere adeguati patti parasociali, i quali prevedano che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione di almeno tre membri e che la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del Consiglio di amministrazione, di due se il numero dei componenti sia superiore a tre, e di un sindaco, ove sia esistente. Tali patti parasociali hanno durata di 5 anni e sono rinnovabili alla scadenza.

4. Il professore e/o ricercatore proponente, sia egli mero socio o componente del Consiglio di Amministrazione, deve impegnarsi, mediante apposito atto scritto, per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università; con medesimo atto deve altresì impegnarsi a non esercitare attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Università svolga con enti pubblici o privati, oltre ad adempiere gli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin-off e la gestione della società.

ARTICOLO 13

NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e ha decorrenza dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

2. Il presente Regolamento è sottoposto a verifica da parte del Consiglio di Amministrazione ove ne ricorra la necessità e comunque, entro due anni dalla sua applicazione.